



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2014
(OR. en)**

8679/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0398 (COD)**

**CODEC 1037
AGRI 296
AGRIFIN 65
AGRIORG 73
PE 259**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|----------|--|
| del: | Segretariato generale del Consiglio |
| al: | Comitato speciale Agricoltura/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 aprile 2014) |

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha adottato 73 emendamenti alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la commissione ha presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 74). Tale emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire - piuttosto che integrare - i 73 emendamenti già presentati alla plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 aprile 2014 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 74). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0812),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0416/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0217/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio⁴, l'Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti agricoli.
- (2) ***Tenendo conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, delle prospettive di sviluppo del settore agricolo e dei mercati sia all'interno che all'esterno dell'Unione, è opportuno rivedere il regime istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e renderlo più coerente ed efficace. Il regolamento (CE) n. 3/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento.***

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

⁴ Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

- (3) *L'obiettivo delle suddette azioni consiste nel migliorare la competitività dell'agricoltura europea realizzando una maggiore equità competitiva sia nel mercato interno che nei paesi terzi. Più specificamente, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero mirare ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo ai meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione nonché a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'UE. Inoltre, esse dovrebbero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'UE, ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e aumentare la quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita. In caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici, le suddette azioni dovrebbero contribuire a ripristinare condizioni normali di mercato. Tali azioni di informazione e di promozione dovrebbero integrare e rafforzare utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.*

Al fine di conseguire i loro obiettivi, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero continuare ad essere svolte sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

- (4) *Oltre che sulle informazioni concernenti le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, le azioni ammissibili possono anche vertere sulla comunicazione di messaggi utili ai consumatori, relativi in particolare alla nutrizione, al sapore, alle tradizioni, alla diversità e alla cultura.*
- (5) *Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione di marchi commerciali o dell'origine. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle dimostrazioni e degustazioni e del materiale informativo e promozionale, è opportuno prevedere la possibilità di indicare il marchio e l'origine di un prodotto, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e le azioni non siano intese a incoraggiare il consumo di un qualunque prodotto soltanto in base alla sua origine. Inoltre, tali azioni dovrebbero rispettare i principi generali del diritto dell'Unione e non dovrebbero equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È opportuno stabilire norme specifiche sulla visibilità dei marchi e dell'origine in rapporto al principale messaggio UE di una campagna.*

- (6) ***È opportuno*** altresì prevedere azioni destinate a valorizzare l'autenticità dei prodotti dell'Unione in modo da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti; questo contribuirà notevolmente alla conoscenza, sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi, dei simboli, delle diciture e delle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (7) ***Uno dei punti di forza della produzione alimentare dell'Unione risiede nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l'autenticità che i consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.***
- (8) L'Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell'allegato I del ***TFUE***. È pertanto opportuno estendere ***le azioni*** di informazione e di promozione ***in modo da includere*** determinati prodotti ***che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del TFUE***. Ciò sarebbe coerente con gli altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità, ***che sono*** fin d'ora ■ aperti a tali prodotti.

- (9) L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. **Analogamente, il regolamento (UE) n. XXXX/2014 prevede la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'elenco di cui al suo allegato I.** Di conseguenza, è opportuno limitare l'ammissibilità **dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013** alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente **ai casi** in cui **i prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano associati** a un altro prodotto agricolo o alimentare.

Per quanto riguarda il vino, solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino dovrebbero essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione. In caso di programmi semplici, il programma considerato dovrebbe anche essere associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.

- (10) *I prodotti che rientrano nei regimi di qualità dell'Unione e nei regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione poiché forniscono ai consumatori garanzie in merito alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti o dei processi di produzione impiegati, creano valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato. Analogamente, il metodo di produzione biologica nonché il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione.*
- (11) Nel periodo 2001-2011 solo il 30 % del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. È opportuno prevedere modalità ■ per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.

- (12) Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero ■ delle azioni proposte *e migliorarne la qualità*, è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori, *ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi.*

- (13) Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero **manifestare** una dimensione **UE** specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell'Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli **e di determinati prodotti alimentari**, è opportuno prevedere la definizione di un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, **regimi** o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. **Il programma dovrebbe essere elaborato sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento, e tenere presenti le opportunità offerte dai mercati e la necessità di integrare e rafforzare le azioni condotte dagli Stati membri e dagli operatori, sia nel mercato interno sia nei paesi terzi, al fine di garantire la coerenza della politica di promozione e di informazione. A tale scopo, nell'elaborare detto programma, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e le pertinenti parti interessate.**

- (14) ***Il programma di lavoro dovrebbe prevedere, in particolare, meccanismi specifici di reazione in caso di gravi turbative del mercato o perdita di fiducia dei consumatori. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013¹, e degli accordi di libero scambio che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale dell'Unione europea per le azioni destinate ai paesi terzi. Nell'elaborare tale programma, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto degli svantaggi delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche.***
- (15) Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è opportuno affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione ■ selezionati ***attraverso una procedura di gara. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, le organizzazioni proponenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire direttamente alcune parti del rispettivo programma.***

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

- (16) *La Commissione dovrebbe poter realizzare azioni di informazione e di promozione di propria iniziativa, comprese missioni di alto livello, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati. La Commissione dovrebbe inoltre poter condurre campagne proprie allo scopo di fornire una risposta tempestiva ed efficace in caso di gravi turbative del mercato o perdita di fiducia dei consumatori. Se necessario, la Commissione dovrebbe rivedere la pianificazione delle proprie iniziative al fine di realizzare tali campagne. Gli stanziamenti assegnati ai programmi di informazione e di promozione semplici e multipli in corso non dovrebbero essere ridotti in caso di azioni intraprese dalla Commissione in tali circostanze.*
- (17) Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello *dell'Unione* allo scopo di aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. *Tali servizi dovrebbero, in particolare, provvedere all'elaborazione di orientamenti volti ad aiutare i potenziali beneficiari a rispettare le norme e le procedure associate a questa politica.*

- (18) *Gli sforzi intesi a promuovere i prodotti dell'UE nei mercati dei paesi terzi sono talvolta pregiudicati dalla concorrenza dei prodotti di imitazione e contraffatti. I servizi di sostegno tecnico istituiti dalla Commissione dovrebbero fornire anche consulenze al settore in materia di protezione dei prodotti dell'UE dalle pratiche di imitazione e di contraffazione.*
- (19) *La semplificazione normativa della PAC costituisce una priorità importante per l'Unione. È opportuno seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, è opportuno rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione, la selezione e la valutazione delle proposte di programmi. La Commissione, tuttavia, dovrebbe garantire che gli Stati membri ricevano informazioni tempestive su tutti i programmi proposti e selezionati. Tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il numero di proposte pervenute, gli Stati membri e i settori interessati, e l'esito della valutazione di dette proposte.*

- (20) La cooperazione tra gli attori economici di diversi Stati membri contribuisce considerevolmente all'incremento del valore aggiunto *UE* e a migliorare la visibilità della diversità dei prodotti agricoli *dell'Unione europea*. Nonostante la priorità assegnata ai programmi elaborati congiuntamente da organizzazioni proponenti di diversi Stati membri, nel periodo dal 2001 al 2011 tali programmi hanno rappresentato solo il 16% del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione nel quadro del regolamento (CE) n. 3/2008. **Di conseguenza**, per poter superare gli attuali ostacoli *alla loro* attuazione è opportuno adottare nuove disposizioni, relative in particolare alla gestione *dei programmi multipli*.
- (21) È opportuno definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale, l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi *allo scopo di garantire che* le organizzazioni proponenti interessate *si assumano la loro parte di responsabilità*. **Tuttavia**, determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e **dovrebbero** essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione.
- (22) Per migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia tutte le misure dovrebbero formare oggetto di monitoraggio e di valutazione. Al riguardo è necessario compilare un elenco di indicatori e valutare l'incidenza della politica di promozione in funzione dei suoi obiettivi strategici. È opportuno che la Commissione stabilisca un quadro di monitoraggio e valutazione di tale politica in linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.

(23) *Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE. Tale delega di poteri dovrebbe riguardare l'integrazione dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni che disciplinano la procedura di gara tra gli organismi di esecuzione e le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione, nonché le disposizioni di transizione tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

- (24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, **dovrebbero essere attribuite** alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di atti di esecuzione riguardanti: **le norme dettagliate concernenti la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, e la visibilità dell'origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale;** il programma di lavoro **annuale;** la selezione dei programmi semplici; **le norme dettagliate in base alle quali un'organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice;** le modalità di esecuzione, di monitoraggio **e** di controllo dei programmi semplici; le regole per la conclusione dei contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati nell'ambito del presente regolamento; il quadro comune di valutazione dell'impatto dei programmi **nonché un sistema di indicatori**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (25) Tenendo conto dei nessi esistenti tra la politica di promozione e gli altri strumenti della PAC, ***e tenendo conto della*** garanzia pluriennale dei finanziamenti dell'Unione e ***della*** loro concentrazione su priorità chiaramente definite, ***gli obiettivi del presente regolamento possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire a norma del presente regolamento, in base*** al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). ***In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il*** presente regolamento si limita a quanto necessario per il ***conseguimento di tali*** obiettivi .

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli (di seguito denominate "azioni di informazione e di promozione"), realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel migliorare la competitività del settore agricolo.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione europea;*
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'UE e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;*
- c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;*
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'UE, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;*
- e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.*

Articolo 3

Azioni di informazione e di promozione

Le azioni *di informazione e di promozione di cui all'articolo 1* sono *destinate a*:

- a) **■** sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, *della tracciabilità*, dell'autenticità, *dell'etichettatura*, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell'ambiente e *della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità e tradizioni*;
- b) *rafforzare la consapevolezza riguardo all'autenticità delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell'UE.*

Tali azioni consistono segnatamente in attività di pubbliche relazioni e in campagne di informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale.

■

Articolo 4

Caratteristiche delle azioni

1. Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi dei prodotti possono essere visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, ***purché sia rispettato il principio di non discriminazione e rimanga invariata la natura globale delle azioni – non orientata in funzione di marchi commerciali. Il principio di non discriminazione si applica in termini di garanzia di parità di trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e in termini di parità di trattamento tra gli Stati membri. Tutti i marchi sono ugualmente visibili e la rappresentazione grafica dei marchi ha un formato ridotto rispetto al principale messaggio UE della campagna. Sono esposti svariati marchi, eccetto in circostanze debitamente giustificate relative alla situazione specifica dello Stato membro interessato.***

2. Le azioni di informazione e di promozione non ***sono orientate in funzione dell'origine. Tali azioni non sono destinate a incentivare*** il consumo di un determinato prodotto ***soltanto in base alla*** sua origine specifica. Tuttavia, l'origine dei prodotti può figurare sul materiale informativo e promozionale ***nel rispetto delle seguenti norme:***
 - a) ***nel mercato interno, l'indicazione dell'origine è sempre secondaria rispetto al principale messaggio UE della campagna;***

- b) nei paesi terzi, l'indicazione dell'origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale messaggio UE della campagna;*
- c) per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), l'origine registrata nella denominazione può essere indicata senza restrizioni.*

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme dettagliate riguardanti:

- la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 1, e le condizioni uniformi alle quali può essere esposto un unico marchio; nonché*
- la visibilità dell'origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 2.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 5

Prodotti e temi ammissibili

1. I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'*articolo 1*:
 - a) i prodotti ■ figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del *TFUE*, *escluso* il tabacco;
 - b) i prodotti *figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento* ■ .
 - c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, al fine di integrare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento aggiungendovi prodotti alimentari, tenendo presente l'evoluzione del mercato.*

3. ***In deroga al paragrafo 1, solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino può essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 1. Nel caso dei programmi semplici di cui all'articolo 6, nel programma considerato devono rientrare anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).***
4. Per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), per il vino alle condizioni di cui al paragrafo 3 ***e per la birra***, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi ***di cui al paragrafo 4 e sul consumo responsabile di tali bevande***.
5. ***In deroga al paragrafo 1, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti di cui al paragrafo 1.***

¹ Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] del... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU ...).

6. *I regimi seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 1:*
- a) i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall'**articolo 93** del regolamento (UE) **n. 1308/2013**;
 - b) il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, quale definito all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - d) *i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

Articolo 6

Tipi di azioni

Le azioni di informazione e di promozione sono attuate nell'ambito di:

- a) programmi di informazione e di promozione (di seguito "programmi"); e*
- b) iniziative della Commissione di cui all'articolo 9.*

I programmi sono costituiti da un insieme coerente di operazioni e sono attuati per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni.

I programmi semplici di cui alla sezione 2 del presente capo possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, lettera a), c) o d), provenienti da un solo Stato membro.

I programmi multipli di cui alla sezione 3 del presente capo possono essere presentati da più organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, lettera a), c) o d), provenienti da più Stati membri, oppure da una o più organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 7, lettera b).

Capo II

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Organizzazioni proponenti

1. Il programma può essere proposto da:
 - a) organizzazioni professionali o interprofessionali *stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, incluse in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nella misura in cui siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di detto regolamento e oggetto dei programmi;*
 - b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione *rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell'Unione;*

- c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori quali definite agli articoli **152 e 156** del regolamento (UE) **n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio **e riconosciute dagli Stati membri;**
- d) **organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito. Tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2.**

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo alle condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione, gruppo o organismo proponente di cui al paragrafo 1 può presentare un programma, in particolare per garantire la rappresentatività di tali organizzazioni, gruppi e organismi e una dimensione significativa del programma.

Articolo 8

Programma di lavoro *annuale*

1. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro *annuale* che enuncia gli obiettivi *operativi* perseguiti, le priorità *operative*, i risultati attesi, *il metodo* di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. ***Il programma e le sue priorità operative sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2. In particolare, il programma prevede dispositivi temporanei specifici di reazione nell'eventualità di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 2, lettera d).*** Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi *della partecipazione finanziaria dell'Unione*.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato, *tanto per i programmi semplici quanto per quelli multipli*, mediante pubblicazione, da parte della Commissione, *di inviti* a presentare proposte ■ in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹.

Articolo 9

Azioni su iniziativa della Commissione

1. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte *all'articolo 3, tra cui campagne in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 2*. Tali azioni possono assumere in particolare la forma di *missioni di alto livello*, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'Unione.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

2. La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di favorire la conoscenza dei diversi mercati, *tra l'altro attraverso visite commerciali esplorative*, di mantenere una rete professionale dinamica nel campo della politica di informazione e di promozione, *anche fornendo consulenza al settore riguardo alla minaccia rappresentata dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi*, e di migliorare la conoscenza delle disposizioni legislative relative all'elaborazione e all'attuazione dei programmi.

Articolo 10

Esclusione di doppi finanziamenti

Le azioni di informazione e di promozione che ricevano ■ un contributo finanziario dell'Unione in virtù del presente regolamento *non beneficiano di alcun altro finanziamento nel quadro del bilancio dell'Unione*.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI SEMPLICI

Articolo 11

Selezione dei programmi semplici

1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, *paragrafo 2*.

2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 12

Informazioni sulla selezione dei programmi semplici

1. *La Commissione fornisce agli Stati membri, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 25, informazioni tempestive su tutti i programmi proposti e selezionati.*
2. *In conformità al regolamento (UE) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare agli Stati membri informazioni concernenti:*
 - a) *il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni proponenti, i settori interessati, nonché il mercato o i mercati obiettivo;*

b) *l'esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.*

Articolo 13

Organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici

1. In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un'esecuzione efficace delle azioni.
2. ***In deroga al paragrafo 1, un'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma purché siano rispettate alcune condizioni riguardanti l'esperienza dell'organizzazione proponente nell'esecuzione di tali azioni, il costo delle azioni stesse rispetto ai normali tassi di mercato e la percentuale del costo totale rappresentata dalla parte del programma attuata dall'organizzazione proponente.***

Articolo 14

Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici

1. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati a norma dell'articolo 11 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell'ambito di tali programmi sia conforme alla normativa dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono all'esecuzione, al monitoraggio e al controllo dei programmi semplici in conformità al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle modalità da adottare a norma dell'articolo 23, primo comma, lettera a).

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici è ***pari al 70%*** delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto ***nel mercato interno e all'80% nei paesi terzi***. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

2. *Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono portate all'85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 2, lettera d).*



3. *In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono rispettivamente pari al 75% e all'85%, mentre la percentuale di cui al paragrafo 2 è pari al 90%.*

Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

4. Gli studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma dell'articolo 27 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione a condizioni simili a quelle del programma semplice.

5. L'Unione finanzia interamente le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Le organizzazioni proponenti costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi semplici.
7. Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici è realizzato dall'Unione in conformità all'articolo 4, *paragrafo 2*, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

SEZIONE 3

ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI MULTIPLI E DELLE AZIONI SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE

Articolo 16

Forme di finanziamento

1. Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare consistere in:
 - a) sovvenzioni per i programmi multipli;

- b) appalti per le azioni su iniziativa della Commissione.
2. Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per iniziativa della Commissione è realizzato dall'Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 17

Valutazione dei programmi multipli

Le proposte di programmi multipli sono valutate e selezionate in base ai criteri indicati nell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 18

Informazioni sull'attuazione dei programmi multipli

La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 25 informazioni tempestive su tutti i programmi proposti o selezionati.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli

1. ***La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi multipli è pari all'80% delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.***
2. ***La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata all'85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 2, lettera d).***
3. ***In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE, le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rispettivamente pari all'85% e al 90%.***

Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Articolo 20

Appalti per le azioni su iniziativa della Commissione

Le procedure di appalto realizzate dalla Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al rispetto delle norme in materia di appalti di cui al regolamento (UE) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 21

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione nell'esecuzione delle azioni finanziate in virtù della presente sezione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, se sono rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto fondi dell'Unione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti che coinvolgano fondi dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organismi internazionali, i contratti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'esecuzione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

SEZIONE 4
POTERI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE

Articolo 22
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per quanto riguarda:

■

- a) le condizioni *che disciplinano la procedura di gara tra gli* organismi di esecuzione di cui all'articolo 13, *paragrafo 1*;
- b) le condizioni specifiche di ammissibilità, per i programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione e, se necessario, dei costi amministrativi e di personale.

Articolo 23
Poteri di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) ***le norme dettagliate alle quali l'organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti del programma, in conformità all'articolo 13, paragrafo 2;***
- b) le norme riguardanti la conclusione di contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati in virtù del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Capo III
DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI

SEZIONE 1
DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 24
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati *di cui all'articolo 22* è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati *di cui all'articolo 22* è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere dall'entrata in vigore del *presente regolamento*.
3. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

4. La delega di potere di cui *all'articolo 22* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato in forza del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo **229** del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



SEZIONE 2

CONSULTAZIONE, VALUTAZIONE E RELAZIONE

Articolo 26

Consultazione

Nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione può consultare il gruppo consultivo "promozione dei prodotti agricoli" istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione.

Articolo 27

Valutazione di impatto delle azioni

In linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ***adotta, mediante atti di esecuzione***, il quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione finanziati in virtù del presente regolamento e un sistema di indicatori. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.***

Tutte le parti interessate comunicano alla Commissione tutti i dati e tutte le informazioni necessarie per permettere la valutazione di impatto delle azioni.

Articolo 28

Relazione

- 1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria sull'applicazione del presente regolamento, comprendente la percentuale di adozione nei diversi Stati membri e corredata, se del caso, di proposte appropriate.***

2. Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, TRANSITORIE E FINALI



Articolo 29

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo **211, paragrafo 1**, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio¹, nonché in virtù dell'articolo 42, primo comma, del trattato, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento e in conformità alle sue disposizioni, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali, contributi obbligatori o **altri strumenti finanziari** a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno dell'Unione ■ che la Commissione ha selezionato in conformità al presente regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).

Articolo 30
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 3/2008 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 31
Disposizioni transitorie

Il regolamento (CE) n. 3/2008 continua ad applicarsi alle azioni di informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima della data di applicazione del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per garantire la transizione tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente regolamento.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal *1° dicembre 2015*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

- *Birra,*
- *cioccolato e prodotti derivati,*
- *prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,*
- *bevande a base di estratti di piante,*
- *pasta alimentare,*
- *sale,*
- *gomme e resine naturali,*
- *pasta di mostarda,*
- *mais dolce,*
- *cotone.*

ALLEGATO II¹
TAVOLE DI CONCORDANZA di cui all'articolo 30

| Regolamento (CE) n. 3/2008 | Presente regolamento |
|---|--|
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 2 | Articoli 2 e 3 |
| Articoli 3 e 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 7 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | --- |
| Articolo 7 | --- |
| Articolo 8 | Articoli 12 e 17 |
| Articolo 9 | --- |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 13 |
| Articolo 12, paragrafo 1 | --- |
| Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 14 |
| Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 13, paragrafo 2, primo comma | Articolo 15, paragrafo 1 |
| Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 2 |
| Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma | --- |
| Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 | --- |
| Articolo 13, paragrafo 6 | Articolo 29 |
| Articolo 14 | Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 16, paragrafo 2 |
| Articoli 15 e 16 | Articoli 23 e 24 |
| Articolo 17 | Articolo 25 |
| Articolo 18 | Articolo 27 |
| Articolo 19 | Articolo 30 |
| Articolo 20 | Articolo 32 |

¹ Fatta salva la revisione giuridico-linguistica.

| Regolamento (CE) n. 3/2008 allineato alle disposizioni del trattato di Lisbona in seguito alla proposta di regolamento (UE) n. XXXX/20... [COM(2011)0663] | Presente regolamento |
|---|--|
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 1, paragrafo 4 | --- |
| Articolo 2 | Articoli 2 e 3 |
| Articoli 3 e 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 7 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | --- |
| Articolo 7 | --- |
| Articolo 8 | Articoli 12, 17 e 18 |
| Articolo 9 | --- |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 13, articolo 19 e articolo 21, lettera b) |
| Articolo 12, paragrafo 1 | --- |
| Articolo 12, paragrafi 2 e 3 | Articolo 14 |
| Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 13, paragrafo 2, primo comma | Articolo 15, paragrafo 1 |
| Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 2 |
| Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma | --- |
| Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 | --- |
| Articolo 13, paragrafo 6 | Articolo 29 |
| Articolo 13, paragrafo 7 | Articolo 11 |
| Articolo 13, paragrafo 8 | Articolo 15, paragrafo 5 |
| Articolo 13, paragrafo 9 | Articolo 22 |
| Articolo 14 | Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 16, paragrafo 2 |
| Articolo 15 bis | --- |
| Articolo 16 bis | Articolo 23 |
| Articolo 16 ter | Articolo 24 |
| Articolo 17 | Articolo 25 |
| Articolo 18 | Articolo 27 |
| Articolo 19 | Articolo 30 |
| Articolo 20 | Articolo 32 |